

PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE

N° 7/2022 DEL 15 APRILE 2022

PRESENTAZIONE DEL MODELLO IVA TR PER IL CREDITO DEL PRIMO TRIMESTRE 2022

Scade il 2 maggio (il 30 aprile cade di sabato) il termine per la presentazione delle istanze per chiedere a rimborso o in compensazione il credito IVA relativo al primo trimestre 2022.

Il modello TR infatti deve essere presentato entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.

La presentazione dell'istanza deve avvenire telematicamente e l'utilizzo del credito per importi superiori a 5.000 euro può avvenire, salvo opposizione del visto di conformità, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell'istanza.

Ricordiamo che l'art. 38-bis del D.P.R. n. 633/1972 prevede la possibilità di chiedere a rimborso o di utilizzare in compensazione orizzontale il credito IVA maturato in ciascuno dei primi 3 trimestri dell'anno, **quando l'importo è superiore a 2.582,28 euro** e se:

- si esercitano esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni. Tale possibilità è stata estesa anche alle operazioni in reverse charge e a quelle in regime di split payment;
- si effettuano operazioni non imponibili per un valore superiore al 25% del volume d'affari;
- si effettuano acquisti ed importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi dell'ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Tra i beni ammortizzabili non si considerano i canoni di leasing di beni strumentali; in tal caso il diritto al rimborso dell'IVA viene riconosciuto solo alla società concedente in quanto proprietaria dei beni (Risoluzione n. 392/E del 23 dicembre 2007);
- si effettuano in un trimestre solare, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia, operazioni attive per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, riferite alle seguenti attività: prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali; prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni di servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni indicate nell'art. 19, comma 3, lettera a-bis), del D.P.R. n. 633/1972 (art. 8 della legge comunitaria n. 217/2011).

Se il contribuente rientra in una delle casistiche sopra descritte, potrà chiedere il rimborso o comunicare la richiesta di compensazione presentando, entro il mese successivo al trimestre in cui è maturato il credito e **per via telematica**, l'apposito modello IVA TR.

Possono chiedere il rimborso anche i soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, identificati direttamente (art. 35-ter del D.P.R. n. 633/1972) o che hanno nominato un rappresentante residente nel territorio dello Stato.

Come già sottolineato, per importi chiesti in compensazione superiori a 5.000 euro (da calcolarsi cumulativamente tra i trimestri oggetto di richiesta) è necessario **l'apposizione del visto di conformità**.

L'Agenzia Entrate ha reso noto [l'aggiornamento del modello IVA TR](#) (con riferimento unicamente alle istruzioni alla compilazione) e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.

L'aggiornamento delle istruzioni e delle specifiche tecniche al modello si è reso necessario al fine di recepire il **nuovo limite massimo per la compensazione "orizzontale" dei crediti IVA, incrementato a 2 milioni di euro a seguito della Legge di Bilancio 2022**.

NOVITÀ "CRISI D'IMPRESA": SOGLIE ABBASSATE, DAL 2022, PER L'OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DA PARTE DEI CREDITORI PUBBLICI QUALIFICATI

Con il D.L. n. 118/2021, convertito con la legge n. 147/2021, il codice della crisi e dell'insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019), già rinviato più volte, entrerà in vigore il prossimo **16 maggio 2022** con importanti cambiamenti.

In particolare è previsto un **nuovo obbligo** di segnalazione da parte dei **creditori pubblici qualificati** con decorrenza **1° gennaio 2022** (art. 30 sexies, D.L. n. 152/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233/2021).

I creditori pubblici qualificati:

- l'Istituto nazionale della previdenza sociale (**INPS**);
- l'**Agenzia Entrate**;
- l'**Agenzia Entrate-Riscossione**,

dovranno segnalare il **superamento di determinate soglie** di esposizione debitoria fiscale e/o contributivo all'**imprenditore** e, ove esistente, all'**organo di controllo**, tramite posta elettronica certificata o, in mancanza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo risultante dall'anagrafe tributaria.

La segnalazione ha lo scopo di incentivare i destinatari delle comunicazioni ad attivarsi preventivamente per la verifica del presupposto del “going concern”.

La segnalazione assume quindi una connotazione di tipo informativo (e non quale obbligo di ricorso all'istituto della composizione negoziata). È tuttavia evidente come l'eventuale inerzia dell'organo amministrativo e/o del collegio sindacale potrà essere giudicata quale elemento sfavorevole non solo ai fini dell'analisi di “meritevolezza” per l'accesso alla composizione negoziata e/o alle procedure concorsuali ordinarie, ma anche in ordine ad eventuali future azioni di responsabilità nei confronti degli organi sociali.

L'art. 30 sexies, c. 1, D.L. n. 152/2021, convertito nella legge n. 233/2021, individua le seguenti **soglie di indebitamento rilevanti ai fini della segnalazione:**

- **INPS:** ritardo di **oltre 90 giorni** nel versamento di contributi previdenziali di **ammontare superiore:**
 - per le imprese **con lavoratori subordinati e parasubordinati**, al 30 per cento di quelli dovuti nell'anno precedente e all'importo di euro 15.000,
 - per le imprese **senza lavoratori subordinati e parasubordinati**, all'importo di euro 5.000,
- **Agenzia Entrate:** l'esistenza di un **debito scaduto** e non versato relativo all'**imposta sul valore aggiunto**, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche **superiore** all'importo di **euro 5.000;**
- **Agenzia Entrate-Riscossione:** l'esistenza di **crediti affidati** per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da **oltre 90 giorni, superiori:**
 - all'importo di **euro 100.000**, per le **imprese individuali**,
 - all'importo di **euro 200.000**, per le **società di persone**,
 - all'importo di **euro 500.000** per le **altre società**.

Le **segnalazioni** riguarderanno:

- per INPS i **debiti accertati** a decorrere dal 1° gennaio 2022 per quanto di competenza dell'INPS;
- per l'Agenzia Entrate i **debiti risultanti** dalle comunicazioni periodiche relative al 1° trimestre 2022;
- per l'Agenzia Entrate-Riscossione i **carichi affidati** all'agente della riscossione a decorrere dal 1° luglio 2022 per quanto di competenza dell'Agenzia Entrate-Riscossione.

e verranno **inviate:**

- da parte di **INPS e Agenzia Entrate-Riscossione entro 60 giorni** decorrenti dal verificarsi delle condizioni o dal superamento degli importi per l'obbligo di segnalazione entro i seguenti **termini:**
- da parte dell'**Agenzia Entrate: entro 60 giorni** dal termine di presentazione delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche e, quindi, entro i seguenti termini (salvo proroghe eventuali):
 - 1° trimestre 2022: invio segnalazione entro il 30.07.2022 (presentazione Lipe 31.05.2022);
 - 2° trimestre 2022: invio segnalazione entro il 15.11.2022 (presentazione Lipe 16.09.2022);
 - 3° trimestre 2022: invio segnalazione entro il 29.01.2023 (presentazione Lipe 30.11.2022);
 - 4° trimestre 2022: invio segnalazione entro il 29.04.2023 (presentazione Lipe 28.02.2023).

PRESENTAZIONE IVA ANNUALE IN SCADENZA AL 2 MAGGIO 2022

Scade il 2 maggio (il 30 aprile cade di sabato) il termine per la presentazione del modello di dichiarazione annuale Iva/2022 deve essere utilizzato per presentare la dichiarazione Iva (anno d'imposta 2021).

Il modello va presentato esclusivamente per via telematica

Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva tutti i titolari di partita Iva che esercitano attività d'impresa, attività artistiche o professionali.

Sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione Iva:

- i contribuenti che per l'anno d'imposta hanno registrato esclusivamente operazioni esenti (articolo 10 del Dpr n. 633/1972), nonché coloro che essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione (articolo 36-bis del Dpr n. 633/1972) hanno effettuato soltanto operazioni esenti. Questo esonero non si applica se il contribuente:
 - ha effettuato operazioni imponibili anche se riferite a attività gestite con contabilità separata
 - ha registrato operazioni intracomunitarie o ha eseguito rettifiche
 - ha effettuato acquisti per i quali, in base a specifiche disposizioni, l'imposta è dovuta da parte del cessionario (acquisti di oro, argento puro, rottami ecc.)
- i contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (cd "nuovi minimi")
- i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti
- gli esercenti attività di organizzazione di giochi, intrattenimenti e altre attività simili, esonerati dagli adempimenti Iva, che non hanno optato per l'applicazione dell'Iva nei modi ordinari
- le imprese individuali che hanno dato in affitto l'unica azienda e non esercitano altre attività rilevanti agli effetti dell'Iva
- i soggetti passivi d'imposta, residenti in altri stati membri della Comunità europea, se hanno effettuato nell'anno d'imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell'imposta
- i soggetti che hanno esercitato l'opzione per l'applicazione delle disposizioni in materia di attività di intrattenimento e di spettacolo, esonerati dagli adempimenti Iva per tutti i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali (legge 16 dicembre 1991, n. 398)

- i soggetti domiciliati o residenti fuori dall' Unione europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini dell'Iva nel territorio dello Stato con le modalità previste dall'articolo 74-quinquies del Dpr n. 633/1972 per l'assolvimento degli adempimenti relativi a tutti i servizi resi a committenti non soggetti passivi d'imposta
- i contribuenti che si avvalgono del regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti e professioni
- i raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi e i raccoglitori occasionali di piante officinali spontanee che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore ad euro 7.000 (art. 34-ter del Dpr n. 633/1972).

BONUS INVESTIMENTI PUBBLICITARI: PUBBLICATO L'ELENCO DEGLI AMMESSI PER IL 2021

Con provvedimento del capo dipartimento per l'Informazione e l'Editoria del 7 aprile 2022 è stato approvato [l'elenco degli ammessi](#) alla fruizione del credito di imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali (articolo 57-bis, DI n. 50/2017) effettuati nel 2021.

La fruizione dello sconto fiscale è condizionata alla verifica preventiva da parte delle imprese di non aver superato i massimali stabiliti dalla normativa europea sugli aiuti de minimis, nei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.

Il credito di imposta è utilizzabile unicamente in compensazione, tramite F24, attraverso i servizi telematici dell'Agenzia Entrate, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'elenco degli ammessi.

Il bonus è collegato al codice tributo 6900, appositamente istituito dall'Agenzia con la risoluzione n. 41/2019.

DAL 3 MAGGIO AL 24 MAGGIO LE DOMANDE PER I CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO AL SETTORE DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO

Dal 3 maggio al 24 maggio 2022 si potranno presentare le domande per richiedere contributi a fondo perduto previsti dal **Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio**.

Il Fondo per il rilancio delle attività economiche, con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2022, è finalizzato alla concessione di aiuti in forma di contributo a fondo perduto a favore delle imprese che svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio.

Il fondo è stato istituito dal decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (articolo 2) per:

- contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza Covid
- prevedere specifiche misure di sostegno per i soggetti maggiormente incisi.

Possono accedere al contributo le imprese che svolgono in via prevalente un'attività di commercio al dettaglio, identificate dai [codici della classificazione delle attività economiche ATECO 2007 previsti](#) dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, che presentano un ammontare di ricavi, riferito al 2019, non superiore a 2 milioni di euro e che hanno subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019. Le medesime imprese, inoltre, devono possedere i seguenti requisiti alla data di presentazione dell'istanza:

- avere sede legale od operativa nel territorio dello Stato e risultare regolarmente costituite, iscritte e «attive» nel Registro delle imprese;
- non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
- non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019, come da definizione stabilita dall'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, fatte salve le eccezioni previste dalla disciplina europea di riferimento in materia di aiuti Stato;
- non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

L'agevolazione è riconosciuta sotto forma di **contributo a fondo perduto, nei limiti delle risorse finanziarie stanziato per l'intervento agevolativo**, ai sensi e nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Sezione 3.1 del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» di cui alla comunicazione della Commissione europea 2020/C 91 I/01 e successive modificazioni, ovvero, successivamente al periodo di vigenza dello stesso, del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.

Nello specifico, le risorse finanziarie destinate all'intervento agevolativo sono ripartite tra i soggetti aventi diritto, riconoscendo a ciascuno dei predetti soggetti un importo determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d'imposta 2021 e l'ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d'imposta 2019, come segue:

- 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 non superiori a euro 400.000,00;
- 50%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 superiori a euro 400.000,00 e fino a euro 1.000.000,00;
- 40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 superiori a euro 1.000.000,00 e fino a euro 2.000.000,00.

Le domande di accesso alle agevolazioni potranno essere presentate dalle ore 12:00 del **3 maggio 2022** e sino alle ore 12:00 del **24 maggio 2022**, esclusivamente tramite la procedura informatica.

PRECOMPILATA DISPONIBILE DAL 23 MAGGIO 2022

Dal prossimo 23 maggio l'Agenzia Entrate metterà a disposizione dei contribuenti una dichiarazione dei redditi precompilata con diversi dati già inseriti: spese sanitarie a quelle universitarie, spese funebri, premi assicurativi, contributi previdenziali, bonifici per interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica, e altro ancora.

Chi, potendolo fare, accetterà online il 730 precompilato senza apportare modifiche, non dovrà più esibire le ricevute che attestano oneri detraibili e deducibili e non sarà sottoposto a controlli documentali.

Oltre al 730 è disponibile anche il modello Redditi persone fisiche precompilato.

La dichiarazione dei redditi precompilata sarà disponibile nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate. Per accedere è necessario essere in possesso di

- credenziali del Sistema Pubblico di Identità Digitale ([Spid](#))
- [Carta d'identità elettronica \(CIE\)](#)
- Carta nazionale dei servizi (CNS)

La dichiarazione dei redditi precompilata andrà eventualmente inviata:

- entro il 30 settembre (modello 730)
- entro il 30 novembre (modello Redditi Persone Fisiche).

LEGGE DI BILANCIO: LE PROROGHE DEI BONUS CASA

Con la [Circolare n. 9/E del 1° aprile 2022](#) l'Agenzia Entrate ha illustrato e analizzato le principali novità normative contenute nella Legge di Bilancio 2022.

Tra queste, **l'estensione al 31 dicembre 2024** delle detrazioni spettanti per interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia, per l'acquisto di mobili ("Bonus mobili") e per la sistemazione a verde di aree scoperte private degli edifici ("Bonus verde").

L'Agenzia ricorda inoltre la proroga al 31 dicembre 2022, dello sconto fiscale per gli interventi che danno diritto al **bonus facciate**, con percentuale **ridotta dal 90 al 60%**.

Sempre a seguito delle recenti modifiche normative, ricorda l'Agenzia, i redditi dei fabbricati siti nei territori interessati dai terremoti verificatisi nel 2016 in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria sono esenti da Irpef e Ires fino al 31 dicembre 2021.

DETRAZIONI EDILIZIE E SUPERBONUS: L'AGENZIA ENTRATE AGGIORNA I SOFTWARE PER LA COMUNICAZIONE DELLE OPZIONI

L'Agenzia Entrate ha pubblicato la versione aggiornata (v.1.2.2 del 07 aprile 2022) dei **software di compilazione e di controllo utili per la comunicazione delle opzioni per interventi edilizi e Superbonus**.

L'adeguamento tiene conto della proroga prevista dall'articolo 10-*quater* del Decreto Sostegni-*ter* che ha posticipato, **dal 7 al 29 aprile 2022**, il termine per l'invio delle comunicazioni delle spese del 2021 e delle rate residue per le spese del 2020.

Il software [Comunicazione opzioni per interventi edilizi e Superbonus](#) permette la compilazione della Comunicazione degli interventi relativi sia alle singole unità immobiliari che alle parti comuni degli edifici e consente la creazione del relativo file da inviare telematicamente.

Può essere utilizzato dai singoli beneficiari, dagli amministratori di condominio e dagli intermediari.

La [procedura di controllo](#) consente invece di evidenziare, mediante appositi messaggi di errore, le anomalie o incongruenze riscontrate tra i dati contenuti nel modello di dichiarazione e nei relativi allegati e le indicazioni fornite dalle specifiche tecniche e dalla circolare dei controlli.

AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO: FINO AL 19 APRILE LA POSSIBILITÀ DI COMUNICARE I DATI 2021

Con [Provvedimento del 7 aprile 2022](#), adottato d'intesa con il MEF (Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato), l'Agenzia Entrate dispone la proroga, **dal 7 aprile al 19 aprile 2022**, del termine utile agli amministratori per **l'invio delle comunicazioni delle spese sostenute nel 2021** dal condominio per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni e per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici per l'arredo di parti comuni dell'edificio ristrutturato.

L'ulteriore proroga segue quella stabilita con il provvedimento del 16 marzo, con il quale l'Agenzia Entrate aveva prorogato il termine, dal 16 marzo al 7 aprile, per assicurare la maggior completezza e correttezza nell'invio dei dati ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata.

Considerato che è stata spostata dal 30 aprile al 23 maggio la data a partire dalla quale l'Agenzia rende disponibile la dichiarazione precompilata 2022 relativa all'anno 2021, l'ulteriore ampliamento

ESTENSIONE A RICERCATORI E DOCENTI DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL "RIENTRO DEI CERVELLI"

Con la [Circolare n. 9/E](#) del 1° aprile 2022 l'Agenzia Entrate illustra e analizza le principali novità normative in materia di imposte dirette contenute nella Legge n. 234/2021.

L'articolo 1, comma 763, della Legge di bilancio 2022 modifica l'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 ("Rientro dei cervelli") inserendo i commi *5-ter* e *5-quater*.

Il comma *5-ter*, in particolare, fornisce ai docenti o ricercatori che siano stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o che siano cittadini di Stati membri dell'UE, che hanno già trasferito in Italia la residenza prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultino beneficiari dell'agevolazione prevista per il rientro dei ricercatori (DI n. 78/2010), la possibilità di optare per **l'estensione dell'ambito di applicazione del regime agevolativo a otto, undici o tredici periodi di imposta complessivi, previo versamento di una imposta forfetaria**.

Questo a condizione che siano diventati proprietari di un'abitazione in Italia successivamente al trasferimento o nei dodici mesi precedenti o entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione e che abbiano, a seconda degli importi da versare, almeno uno o tre figli minorenni.

LA NUOVA VISURA CATASTALE: TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE NELLA GUIDA DELLE ENTRATE

L'Agenzia Entrate ha attivato, dal 1° febbraio 2021, la nuova piattaforma tecnologica denominata "SIT" (Sistema Integrato del Territorio), a disposizione dei cittadini, per la visura attuale, e dei professionisti, per la visura storica.

Nella guida "[La nuova visura catastale](#)" l'Agenzia illustra i cambiamenti intervenuti rispetto alla vecchia piattaforma descrivendo, in particolare, il nuovo modello di visura catastale, che supera lo schema tabellare e sintetico utilizzato fino ad ora.

La nuova organizzazione dei dati all'interno della visura, infatti, permette di fornire un maggior numero di informazioni, grazie a una disposizione più strutturata del testo, garantendo una migliore esposizione e comprensione delle variazioni intervenute, nel corso del tempo, nelle titolarità degli immobili.

Nel documento anche **utili esempi pratici per cittadini e professionisti** che vogliono richiedere le visure catastali, attuali e storiche, per soggetto e per immobile.

PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO DEL LAVORO

N° 7/2022 DEL 15 APRILE 2022

DLGS PER LA CONCILIAZIONE DEI TEMPI VITA-LAVORO

Lo scorso 31 marzo 2022 il Consiglio dei ministri ha approvato lo schema di Decreto legislativo di recepimento della direttiva europea 2019/1158, su proposta del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Andrea Orlando, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza. L'obiettivo è quello di promuovere il miglioramento della conciliazione tra i tempi della vita lavorativa e quelli dedicati alla vita familiare per tutti i lavoratori che abbiano compiti di cura in qualità di genitori e/o prestatori di assistenza, al fine di conseguire una più equa condivisione delle responsabilità tra uomini e donne e di promuovere un'effettiva parità di genere, sia in ambito lavorativo sia familiare.

Le novità principali introdotte dal Decreto riguardano quanto segue:

- entra pienamente a regime la nuova tipologia di congedo di paternità, obbligatorio e della durata di 10 giorni lavorativi fruibile dal padre lavoratore nell'arco temporale che va dai 2 mesi precedenti ai 5 successivi al parto, sia in caso di nascita sia di morte perinatale del bambino. Si tratta di un diritto autonomo e distinto spettante al padre lavoratore, accanto al congedo di paternità cosiddetto alternativo, che spetta soltanto nei casi di morte, grave infermità o abbandono del bambino da parte della madre;
- aumentata da 10 a 11 mesi la durata complessiva del diritto al congedo spettante al genitore solo, nell'ottica di un'azione positiva che venga incontro ai nuclei familiari monoparentali. Il livello della relativa indennità è del 30% della retribuzione, nella misura di 3 mesi intrasferibili per ciascun genitore, per un periodo totale complessivo pari a 6 mesi. A esso si aggiunge un ulteriore periodo di 3 mesi, trasferibile tra i genitori e fruibile in alternativa tra loro, cui è connessa un'indennità pari al 30% della retribuzione. Pertanto, fermi restando i limiti massimi di congedo parentale fruibili dai genitori, i mesi di congedo parentale coperto da indennità sono aumentati da 6 a 9 in totale. L'indennità spettante ai genitori, in alternativa tra loro, per il periodo di prolungamento fino a 3 anni del congedo parentale usufruito per il figlio in condizioni di disabilità grave è del 30%;
- aumentata da 6 a 12 anni l'età del bambino entro cui i genitori, anche adottivi e affidatari possono usufruire del congedo parentale, indennizzato nei termini indicati nel punto precedente;
- esteso il diritto all'indennità di maternità in favore delle lavoratrici autonome e delle libere professioniste, anche per gli eventuali periodi di astensione anticipati per gravidanza a rischio;
- i datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi per l'esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile sono tenuti a dare priorità alle richieste formulate dalle lavoratrici e dai lavoratori con figli fino a 12 anni di età o senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di disabilità. La stessa priorità è riconosciuta da parte del datore di lavoro alle richieste dei lavoratori che siano caregivers.

APPRENDISTATO: AMMESSA LA FORMAZIONE A DISTANZA

Con circolare del 7 aprile 2022, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce alcuni chiarimenti sulle modalità di erogazione della formazione di base e trasversale in apprendistato e in particolare sulla possibilità – nelle ipotesi in cui tale formazione sia erogata da parte di organismi di formazione accreditati e finanziata dalle aziende, per carenza delle risorse messe a disposizione dalla Regione – di ricorrere alla formazione a distanza in modalità asincrona.

In forza delle linee guida, la formazione può realizzarsi in FAD con le modalità disciplinate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano. In assenza di regolamentazione regionale, si ritiene applicabile quanto previsto dall'Accordo Stato – Regioni del 21 dicembre 2011, per la formazione dei lavoratori in materia di tutela della salute e sicurezza. Pertanto, si ritiene ammissibile, per la componente formativa di base e trasversale, ricorrere alla modalità di formazione e-learning, laddove per "e-learning" si intende una specifica ed evoluta forma di FAD consistente in un modello di formazione in remoto caratterizzato da forme di interattività a distanza tra i discenti e i docenti e/o gli e-tutor e/o altri discenti, in modalità sincrona. In tal senso, la formazione deve dunque essere effettuata attraverso l'utilizzo di

piattaforme telematiche che possano garantire il rilevamento delle presenze dei discenti con il rilascio di specifici output in grado di tracciare in maniera univoca la presenza dei discenti e dei docenti.

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori.
Cordiali saluti.